



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.527/2023

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 12 aprile 2023, composto come da verbale di pari data, sentito il Consigliere relatore dott.ssa Carla Romana Raineri;

visto il d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991 n. 413” e, in particolare, gli artt. 17, 20, 21, 22 e 23 del succitato d.lgs., concernenti la composizione, le cause di ineleggibilità, l’elezione, le votazioni e la proclamazione degli eletti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

atteso che l'art. 17, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 545/1992 stabilisce che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è composto da quattro componenti designati dal Parlamento e da undici componenti eletti dai giudici tributari;

considerato che l'art. 8, comma 5, l. n. 130 del 2022, come modificato dall’art. 40, comma 1, lett. b), d.l. n. 13 del 2023, prevede che: *“in sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Nell’ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a*

riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento”;

considerato che l'art. 21 d.lgs. n. 545 del 1992, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, primo comma, d.lgs. n. 156/2015, prevede che il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria indica le elezioni del Consiglio di Presidenza e nomina l'Ufficio centrale elettorale, disciplina la presentazione delle candidature e le operazioni elettorali e rimetta ad un regolamento del Consiglio di Presidenza la definizione delle disposizioni di attuazione del medesimo articolo;

considerato che la disciplina ordinaria di cui al d.lgs. n. 545 del 1992 deve essere coordinata con quella speciale di cui all'art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022 sopra riportato;

visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 luglio 2002 n. 184 recante “Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità”;

considerato che, al fine di rispettare il termine di svolgimento delle operazioni elettorali, individuato dal Legislatore del d.l. n. 13/2023 nel 31/5/2023, si rende necessario prevedere che il Regolamento elettorale entri in vigore ed acquisisca efficacia al momento della sua pubblicazione sul sito *internet* del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - sezione “Pubblicità Legale” - e non, come nella precedente previsione, alla data della pubblicazione in G.U.;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento, che sostituisce, per la sola elezione dei componenti del CPGT in sede di prima applicazione della l. 31 agosto 2022 n. 130, quello approvato con delibera n.414 del 6 marzo 2018 e delibera n.918 dell'8 maggio 2018.

<<REGOLAMENTO>>

per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Art. 1

Composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ineleggibilità e incompatibilità dei componenti

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in sede di prima applicazione della l. 31 agosto 2022 n. 130, è composto da quindici componenti, di cui sette eletti dai giudici tributari tra i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quattro eletti tra i magistrati tributari provenienti - rispettivamente- uno dalla magistratura ordinaria, uno dalla magistratura amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, della medesima l. n. 130 cit., nonché da quattro componenti designati dal Parlamento.

2. I sette giudici sono eletti da tutti i giudici e magistrati tributari delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e non sono rieleggibili.

3. I quattro magistrati tributari provenienti dalle diverse magistrature sono eletti dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalle corrispondenti magistrature.

4. I magistrati tributari non possono candidarsi per la copertura dei sette posti riservati ai giudici tributari e non sono rieleggibili.

5. Non possono essere eletti al Consiglio di Presidenza i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano riportato, in tale qualità, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonizione.

6. Sono eleggibili, nella componente togata, i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Il suddetto requisito deve essere pertanto posseduto alla data del primo insediamento degli eletti.

7. Il giudice tributario o magistrato tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento.

8. Le cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza eletti dai giudici sono indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 545/1992.

Art. 2

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo, ai sensi dell'art.8, comma 5, l. n. 130 del 2022, come modificato dall'art.40, comma 1, lett. B) del d.l. n. 13 del 2023, entro il 31 maggio 2023 e sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, l. n. 130 del 2022. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Art. 3

Ufficio elettorale centrale

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza istituisce presso il Consiglio di Presidenza l'Ufficio elettorale centrale e nomina i componenti del medesimo.

2. L'Ufficio elettorale centrale è composto da tre componenti effettivi: un presidente di Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado, che lo presiede, e due giudici tributari o magistrati tributari appartenenti a Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché da tre componenti supplenti, aventi le medesime qualifiche degli effettivi, che li sostituiscono in caso di loro assenza o impedimento, nominati tra i giudici o magistrati tributari appartenenti alle Corti di giustizia tributaria di primo o secondo grado. I Consiglieri del CPGT in carica non possono comporre l'ufficio elettorale.

3. L'Ufficio elettorale centrale si insedia non oltre giorni dieci dalla sua nomina.

4. Il Consiglio di Presidenza assicura il servizio di segreteria dell'Ufficio elettorale centrale mediante il personale in servizio presso l'Ufficio di Segretariato generale.

5. Le spese relative alle attività connesse alle operazioni elettorali di cui al presente Regolamento sono a carico del Consiglio di Presidenza.

Art. 4

Uffici elettorali locali istituiti presso le Corti di Giustizia di I e II grado

1. I presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado istituiscono, con proprio provvedimento, presso ciascuna sede di Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, un Ufficio elettorale e nominano, **almeno 20 giorni** prima della data fissata per le elezioni, i componenti del medesimo. L'Ufficio elettorale locale deve insediarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Ogni Ufficio elettorale locale è composto da:

- tre componenti effettivi appartenenti alla rispettiva Corte di giustizia: il presidente della Corte, o un suo delegato, che lo presiede e due giudici tributari;
- tre componenti supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento, nominati tra i giudici tributari appartenenti alla rispettiva Corte di giustizia, di cui un presidente di sezione che sostituisce il presidente.

3. Non possono far parte degli Uffici elettorali locali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

4. L'Ufficio elettorale locale, conformemente a quanto indicato negli art. 21, comma 2- *sexies*, e 22, comma 3, d. lgs. n. 545/1992:

a) assicura l'espletamento delle operazioni di voto;

b) provvede allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato;

c) dà atto, nel processo verbale delle operazioni di voto, delle operazioni di scrutinio e delle contestazioni sulle operazioni di voto e sulla validità delle schede.

5. Gli Uffici di segreteria delle singole Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado provvedono a fornire all'Ufficio elettorale locale il personale e le risorse necessarie al suo funzionamento.

Art. 5

Ufficio elettorale regionale

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, d. lgs. n. 545/1992 l'Ufficio elettorale insediato presso la sede della Corte di giustizia di secondo grado svolge anche le funzioni di Ufficio elettorale regionale e in tale ruolo decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, sollevate innanzi agli Uffici elettorali insediati presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e presso la medesima Corte di giustizia di secondo grado.

2. Gli Uffici elettorali locali, istituiti presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado provinciali e regionali, possono porre quesiti all'Ufficio elettorale centrale, via *email*, all'indirizzo che sarà indicato nella sezione "Ufficio elettorale centrale - Elezioni CPGT 2023" del sito *web* del Consiglio, che risponderà con il medesimo mezzo.

Art. 6

Presentazione delle candidature

1. La scheda di presentazione della candidatura è in forma libera, salvo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento.

2. Ciascun candidato, sia esso giudice tributario o magistrato tributario, è presentato, a pena di esclusione, da non meno di venti e da non oltre trenta giudici e/o magistrati tributari.

3. Nessuno può presentare più di un candidato, né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di sé stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

4. Le firme di presentazione possono essere apposte con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) anche su più schede di presentazione. In tal caso la dichiarazione del candidato di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a) è resa su ogni scheda di presentazione.

5. Le candidature, a pena di esclusione, devono essere trasmesse all'Ufficio elettorale centrale almeno venti giorni prima delle elezioni mediante plico contenente la scheda di presentazione della candidatura in originale debitamente compilata con le seguenti modalità:

a) presentazione a mano all'Ufficio protocollo del Consiglio di Presidenza, negli orari di apertura pubblicati sul sito del medesimo;

b) invio mediante PEC al seguente indirizzo (ufficiosegreteriacpgt@pce.finanze.it) con firma digitale del candidato.

6. I candidati di cui all'art. 8, comma 5, della l. 31 agosto 2022 n. 130 possono raccogliere le firme di presentazione della candidatura tra tutti i giudici e magistrati tributari.

Art. 7

Contenuto delle schede di presentazione della candidatura

1. Sulla scheda di presentazione, a pena di esclusione, nello spazio a ciò dedicato, a) il candidato:

(i) riporta le sue generalità complete, indica la Corte di giustizia tributaria di appartenenza, la qualità di giudice o di magistrato tributario e la funzione dallo stesso svolta, nonché, se magistrato tributario, la magistratura di provenienza e appone la propria firma su ogni scheda di presentazione;

(ii) dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono nei suoi riguardi le cause di ineleggibilità previste dall'art. 20 d.lgs. n. 545/1992 e dall'art. 8, comma 5, l. n. 130 del 2022;

b) ogni presentatore:

(i) riporta in carattere stampatello il proprio nome e cognome e appone data e firma con gli estremi di un documento di identità.

Art. 8

Verifica delle candidature da parte dell'Ufficio elettorale centrale e pubblicità dell'elenco dei candidati

1. Nei sette giorni feriali lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature l'Ufficio elettorale centrale:

a) accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'art. 20 d. lgs. n. 545/1992 o di cui all'art.8, comma 5, l. n. 130 del 2022;

b) verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 21 d.lgs. n. 545/1992;

c) esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori o quelle dei candidati ineleggibili e ne dà comunicazione;

d) redige l'elenco dei candidati giudici tributari, numerato in ordine progressivo e compilato in ordine alfabetico, con indicazione del nominativo, della qualifica e della Corte di appartenenza di ciascuno;

e) redige l'elenco dei magistrati tributari candidati ai sensi dell'art. 8, comma 5, l. 31 agosto 2022 n. 130, indicando la magistratura di provenienza;

f) trasmette al Consiglio di Presidenza il *file* con l'elenco dei candidati ammessi ai fini della pubblicazione nella sezione "Ufficio elettorale centrale - Elezioni CPGT 2023" del sito *web* del Consiglio e per l'invio alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ne curano la tempestiva comunicazione a tutti i componenti delle stesse, dandone assicurazione al Consiglio.

2. L'elenco dei candidati ammessi è altresì affisso tempestivamente, a cura dei rispettivi Presidenti, presso ciascuna Corte di giustizia tributaria.

Art. 9

Diritto di voto

1. Il voto, personale, e segreto, viene espresso da ciascun giudice o magistrato tributario presso la sede della Corte di giustizia tributaria di appartenenza organica.

2. Ciascun giudice tributario può esprimere il voto per non più di sei giudici tributari candidati, mediante l'indicazione per esteso del nome e del cognome dei candidati preferiti.

3. I giudici tributari che svolgono funzioni di magistrato ordinario ed i magistrati tributari provenienti dalla magistratura ordinaria possono esprimere il voto per un solo candidato magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria.

4. I giudici tributari che svolgono funzioni di magistrato amministrativo ed i magistrati tributari provenienti dalla magistratura amministrativa possono esprimere il voto per un solo candidato magistrato tributario proveniente dalla magistratura amministrativa.

5. I giudici tributari che svolgono funzioni di magistrato contabile ed i magistrati tributari provenienti dalla magistratura contabile possono esprimere il voto per un solo candidato magistrato tributario proveniente dalla magistratura contabile.

6. I giudici tributari che svolgono funzioni di magistrato militare ed i magistrati tributari provenienti dalla magistratura militare possono esprimere il voto per un solo candidato magistrato tributario proveniente dalla magistratura militare.

7. I giudici o magistrati tributari che abbiano in corso una procedura di trasferimento esprimono il proprio voto nella sede della Corte presso cui risultano ancora in organico.

8. I giudici tributari sospesi o esonerati dall'incarico per motivi diversi da quelli disciplinari mantengono il diritto al voto.

9. Sono esclusi dal voto i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che hanno riportato, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Art. 10

Schede elettorali

1. Le schede elettorali ("Allegato 'B' - Scheda elettorale") sono stampate a cura del Consiglio di Presidenza e sono di colore:

- Azzurro per la votazione dei giudici tributari;
- Giallo per la votazione del magistrato tributario transitato dalla magistratura ordinaria;
- Verde per la votazione del magistrato tributario transitato dalla magistratura amministrativa;
- Rosso per la votazione del magistrato tributario transitato dalla magistratura contabile;
- Grigio per la votazione del magistrato tributario transitato dalla magistratura militare.

2. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, in apposito spazio, è apposto il timbro del Consiglio di Presidenza, annullato con firma del Presidente del seggio elettorale.

Art. 11

Operazioni preliminari alle operazioni di voto

1. Almeno dieci giorni feriali lavorativi prima della data fissata per le elezioni:

a) il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria redige cinque distinti elenchi degli elettori. Un primo elenco comprenderà tutti i giudici tributari; un secondo elenco comprenderà i magistrati tributari transitati dalla giurisdizione ordinaria ed i giudici tributari che esercitano attività nella giurisdizione ordinaria; un terzo elenco comprenderà i magistrati tributari transitati dalla giurisdizione amministrativa ed i giudici tributari che esercitano attività nella giurisdizione amministrativa; un quarto elenco comprenderà i magistrati tributari transitati dalla giurisdizione contabile ed i giudici tributari che esercitano attività nella giurisdizione contabile; un quinto elenco comprenderà i magistrati tributari transitati dalla giurisdizione militare ed i giudici tributari che esercitano attività nella giurisdizione militare. I cinque elenchi sono

trasmessi all'Ufficio elettorale della medesima Corte di giustizia tributaria, nonché all'Ufficio elettorale centrale.

b) L'Ufficio elettorale centrale fa pervenire ai singoli Uffici elettorali locali un numero di schede elettorali, per ogni colore, almeno pari all'organico di ciascuna Commissione Tributaria.

Art. 12

Operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti

1. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio presso qualsiasi Ufficio elettorale.

2. L'Ufficio elettorale locale provvede:

a) all'espletamento delle operazioni di voto;

b) alla collocazione presso ciascun Ufficio elettorale locale di cinque diverse urne per la raccolta delle cinque diverse schede elettorali, sigillate prima dell'inizio delle votazioni previa constatazione dell'assenza di alcunché al loro interno;

c) alla consegna a ciascun elettore, unitamente alla matita copiativa, della o delle schede elettorali, che devono essere preventivamente controfirmate dal presidente dell'Ufficio elettorale locale e riconsegnate chiuse dall'elettore;

d) alla custodia e all'apertura delle urne, nonché al conteggio delle schede;

e) allo scrutinio di tutte le schede elettorali, che ha inizio il giorno successivo a quello di voto;

f) alla determinazione del totale dei voti validi e delle preferenze per ciascun candidato, effettuata considerando che:

- sono nulle le schede:

(i) prive di voto validamente espresso;

(ii) in cui si riscontrano segni idonei a rendere il voto riconoscibile;

(iii) che riportano, quanto alla scheda azzurra, più di sei voti e, quanto alle altre schede, più di un voto.

- è nullo il voto espresso:

(i) in favore di giudici ineleggibili;

(ii) in modo da non consentire l'individuazione del candidato votato;

- sono bianche le schede prive di qualsiasi segno;

g) alla redazione e sottoscrizione del processo verbale che dia conto delle operazioni di voto, delle operazioni di scrutinio, delle contestazioni sulle operazioni di voto e sulla validità delle schede, di tutte le soluzioni adottate al riguardo dall'Ufficio elettorale regionale.

3. Il presidente del seggio elettorale, prima di chiudere il verbale, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti. Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A) le schede valide (ivi comprese quelle, raccolte in distinte fascette, contenenti voti contestati ma comunque attribuiti al candidato) e la tabella di scrutinio vanno chiuse nella Busta n. 1;

B) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 2;

C) le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede contestate e non assegnate al candidato, la tabella di scrutinio e le carte relativi a reclami e proteste, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 3;

D) le anzidette Buste n. 2 e n. 3 sono riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, vanno inserite in un plico più grande, cioè nella Busta n. 4.

Su tutte le predette Buste vanno apposti: l'indicazione della sezione della Corte di giustizia tributaria, le firme del presidente e di almeno un scrutatore.

Le schede elettorali, custodite in buste sigillate, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990.

4. Ogni Ufficio elettorale provinciale trasmette i plichi formati ai sensi del precedente comma all'Ufficio elettorale regionale di riferimento.

5. Ogni Ufficio elettorale regionale provvede quindi, con sollecitudine e comunque entro il giorno successivo al ricevimento dei plichi provenienti dagli Uffici elettorali provinciali di cui al precedente comma, ad inviarli all'Ufficio Elettorale centrale, unitamente al proprio plico, confezionato con le stesse modalità.

6. L'Ufficio elettorale centrale redige apposito verbale con cui dà atto:

a) del numero dei plichi ricevuti;

b) delle operazioni di apertura dei plichi contenenti i verbali di voto e scrutinio;

c) delle decisioni degli Uffici elettorali regionali sulle contestazioni sorte presso gli Uffici elettorali sulle operazioni di voto, nonché sulla validità delle schede elettorali;

d) della proclamazione dei sette giudici tributari e dei quattro magistrati tributari componenti il Consiglio di Presidenza eletti dal rispettivo corpo elettorale.

7. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

8. L'Ufficio elettorale centrale provvederà, quindi, a comunicare i nominativi degli eletti al Consiglio di Presidenza e al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 Reclami

1. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali devono essere indirizzati al Consiglio di Presidenza e devono pervenire alla Segreteria di Presidenza del medesimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio di Presidenza in carica decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 14

Allegati

1. Gli allegati da A ad E, costituenti i cinque modelli di schede elettorali di diverso colore, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione gli artt. 17, 20, 21, 22 e 23 d.lgs. n. 545/1992.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE

Firmatario1